

UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE

Provincia di Forlì Cesena

**REGOLAMENTO PER LA
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
PRECARIO AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 558, L. 296/2006 E DELL'ART. 3,
COMMA 90, L. 244/2007**

Approvato con delibera di Giunta n. 31 del 13/06/2008

INDICE

Articolo 1 – pag.1
Articolo 2 – pag.1
Articolo 3 – pag.1
Articolo 4 – pag.1
Articolo 5 – pag.2
Articolo 6 – pag.2
Articolo 7 – pag.2
Articolo 8 – pag.2

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina le procedure relative alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica mediante l'applicazione della previsione dell'art. 1, comma 558, della L.n. 296/2006, e dell'art. 3, comma 90 della Legge 244/2007, concernente la stabilizzazione del personale precario.

Articolo 2

La Giunta dell'Unione, attraverso la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 165/2001, determina quali e quanti posti vacanti potranno essere coperti nel triennio, attraverso l'utilizzo delle norme di cui: all'art. 1, comma 558, della L.n. 296/2006 ed all'art. 3, comma 90 della Legge 244/2007;

Ai fini del rispetto della proporzione tra accesso dall'esterno e procedure selettive interne, l'applicazione della norma sulla stabilizzazione dei precari equivale all'effettuazione di una procedura di accesso dall'esterno.

Articolo 3

Approvata la programmazione triennale di cui all'art. 2, il responsabile del Settore Personale, in esecuzione della medesima, pubblica un avviso relativo alla volontà dell'ente di coprire un determinato posto della dotazione organica attraverso la stabilizzazione del personale precario. Non è necessaria la preventiva comunicazione di cui all'art. 34 *bis* del D.Lgs n. 165/2001.

Tale avviso, da pubblicarsi all'Albo dell'Unione e sul sito internet dei Comuni costituenti l'Unione dei Comuni del Rubicone, dovrà prevedere un termine per la presentazione delle domande non inferiore a 15 giorni.

Articolo 4

Alla selezione potranno partecipare, previa apposita istanza da far pervenire all'Unione dei Comuni del Rubicone, entro il termine stabilito dall'avviso, i soggetti di cui all'art. 1, comma 558, dalla L.n. 296/2006 ed i soggetti di cui all'art 3, comma 90 della Legge 244/2007.

In proposito occorre precisare che:

- per Ente si intende indifferentemente sia l'Unione dei Comuni del Rubicone, sia i singoli Comuni che l'hanno costituita;
- per servizio prestato si intende indifferentemente sia il servizio prestato presso l'Unione dei Comuni del Rubicone, sia il servizio prestato presso i Comuni che l'hanno costituita o eventuali Enti diversi che hanno gestito funzioni delegate dai suddetti Enti – ora gestite direttamente -, in mansioni ascrivibili alla categoria ed al profilo professionale oggetto della stabilizzazione.
- per servizio prestato si intende il servizio nella stessa categoria oggetto della stabilizzazione e/o il servizio prestato in categoria superiore o inferiore;

In applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo potrà partecipare alla procedura di stabilizzazione:

- a) personale, in servizio presso l'Ente al 1/1/2007, con contratto di lavoro a tempo determinato e che abbia maturato, nell'Ente, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo;
- b) personale in servizio al 1/1/2007 a tempo determinato presso l'Ente, che consegua i tre anni di servizio nell'Ente in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29/9/2006 (la stabilizzazione verrà effettuata alla data di maturazione dei tre anni);
- c) personale, non in servizio al 1/1/2007 ma che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, presso l'ente, nel quinquennio 2002-2006;
- d) personale, in servizio presso l'Ente al 1/1/2008, con contratto di lavoro a tempo determinato e che abbia maturato, nell'Ente, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo;

- e) personale in servizio al 1/1/2008 a tempo determinato presso l'Ente, che consegua i tre anni di servizio nell'Ente in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28/9/2007 (la stabilizzazione verrà effettuata alla data di maturazione dei tre anni);
- f) personale non in servizio al 1/1/2008 ma che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, presso l'Ente, nel quinquennio 2003/2007.

Ai fini del computo dei tre anni (1.080 giorni) si terrà conto di tutti i giorni di servizio prestati e considerando che un mese sia convenzionalmente costituito da trenta giorni.

Il servizio prestato a tempo parziale sarà valutato previo corrispondente riproporzionamento al tempo pieno.

Si intende come "servizio prestato" il periodo lavorato ovvero quello nel quale il lavoratore si è assentato per cause che la legge equipara alla prestazione del servizio (malattia, gravidanza, ecc.).

Il candidato alla stabilizzazione dovrà essere risultato idoneo in una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, relativa alla categoria e profilo professionale oggetto della stabilizzazione.

Articolo 5

Non possono partecipare alla selezione:

- a) i soggetti assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- b) i lavoratori somministrati;
- c) i soggetti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, ossia per ricoprire incarichi di staff alle dirette dipendenze degli organi politici.

Articolo 6

Tra i soggetti che avranno presentato l'istanza, il responsabile del Settore Personale, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, forma, per ciascun posto da ricoprire attraverso la stabilizzazione, un'apposita graduatoria, attribuendo a ciascun candidato un punteggio determinato come segue:

- punti 0,50 per ciascun mese di servizio prestato presso gli Enti suddetti in categoria inferiore al posto da ricoprire;
- punti 1 per ciascun mese di servizio prestato presso gli Enti suddetti nella categoria e profilo professionale del posto da ricoprire, o categoria superiore;
- punti 3 per il personale in servizio alla data di pubblicazione dell'avviso di stabilizzazione, nella categoria e profilo professionale oggetto della stabilizzazione, in aggiunta ai punti di servizio.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per "mese di servizio" ciascun periodo intero di 30 giorni di servizio.

In caso di parità di punteggio sarà data preferenza al candidato che ha maturato il servizio più lungo nella categoria e profilo professionale del posto da ricoprire; in subordine al candidato attualmente in servizio; in ulteriore subordine al più anziano di età.

Articolo 7

Trattandosi di una procedura disciplinata da norma speciale le graduatorie a tale scopo approvate sono valide unicamente per lo specifico posto per la copertura del quale sono state formate. E' escluso il loro scorrimento per la copertura di posti diversi.

Articolo 8

Dopo la formazione della graduatoria, essa è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione e sui siti internet dei Comuni costituenti l'Unione, per un periodo di 15 giorni.

Decorso tale termine, utile alla presentazione di eventuali osservazioni da parte dei candidati, il responsabile del settore Personale provvede, tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute, ad approvare definitivamente la graduatoria e procede all'assunzione a tempo indeterminato del soggetto collocato al primo posto, con la stipula del contratto individuale di lavoro.

Il dipendente sarà, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, sottoposto alle prove previste dal vigente regolamento sui concorsi, qualora:

1. non sia stato assunto presso l'Ente previa specifica procedura selettiva di natura concorsuale o disciplinata da norme di legge;
2. sia stato assunto presso l'Ente mediante procedure selettive in una categoria/profilo professionale diversi da quelli del posto da ricoprire con la stabilizzazione;
3. sia stato assunto presso l'Ente a seguito di una selezione per soli titoli o per solo colloquio.

In tali ipotesi, il Responsabile del Settore Personale provvederà all'assunzione a tempo indeterminato solo a seguito del superamento delle prove concorsuali, sulla base del Regolamento per l'accesso dell'Unione.